

DISEGNO DI LEGGE

**d'iniziativa dei senatori MICOLINI, SAPORITO, CARLOTTO, CITARISTI,
FERRARI-AGGRADI, MORA, VERCESI, COVIELLO e CHIMENTI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA L'8 LUGLIO 1987

Indennità di maternità per le lavoratrici autonome

ONOREVOLI SENATORI. — Il presente disegno di legge riproduce il testo unificato, approvato dalla Camera dei deputati, delle iniziative presentate per la concessione dell'indennità di maternità alle lavoratrici autonome nella passata legislatura.

Come è noto, i trattamenti assicurativi e previdenziali per i lavoratori autonomi dell'agricoltura, dell'artigianato e del commercio sono gravemente sperequati rispetto a quelli previsti per le altre categorie di lavoratori dipendenti. Per una completa realizzazione del principio costituzionale della uguaglianza tra i cittadini occorre che tali disparità vengano al più presto eliminate.

La presente proposta intende appunto perseguire tale obiettivo promuovendo l'adequa-

mento delle prestazioni da corrispondere a tutte le lavoratrici autonome a quelle che sono corrisposte alle lavoratrici dipendenti, in caso di mancato guadagno, per maternità.

La disparità del trattamento fra lavoratori dipendenti e lavoratori autonomi concretizza una palese ingiustizia ed un insopportabile anacronismo, tanto più che in base alla stessa legge istitutiva del Servizio sanitario nazionale si sarebbe dovuto provvedere fin dal 1° gennaio 1980, con altra legge dello Stato, a «riordinare l'intera materia delle prestazioni economiche per maternità, malattia ed infortunio» (articolo 74, ultimo comma, della legge 23 dicembre 1978, n. 833).

Continuare a ritenere che i lavoratori autonomi, per il solo fatto di essere inseriti in un

contesto produttivo familiare, non siano passibili di riduzione del guadagno giornaliero in caso di assenza dal lavoro vuol dire trincerarsi dietro una giustificazione che ha perso ogni credibilità in quanto viene smentita dalla realtà. È noto, infatti, che, ove non si vogliano subire danni irreparabili alle colture, l'assenza di una unità lavorativa in una azienda diretto-coltivatrice o colonico-mezzadrile, soprattutto nei periodi stagionali di maggior impegno, deve essere necessariamente coperta mediante l'assunzione di personale dipendente.

Analogamente per l'azienda artigiana, che spesso è incentrata su poche persone. Per il commercio la mancata prestazione lavorativa anche di un ausiliare porta a registrare una notevole riduzione di guadagno, anche nelle località dove è forte la concorrenza della grande distribuzione.

Si ritiene pertanto doveroso modificare la normativa attuale che prevede per le lavoratrici autonome una indennità *una tantum*, tale da non consentire alle medesime un congruo protrarsi della astensione dal lavoro nel periodo più delicato della gravidanza e del primo tempo di vita del bambino, dando luogo in tal

modo ad una pericolosa turbativa per un sereno svolgimento dell'evento.

La copertura finanziaria necessaria a sopprimere alle maggiori spese derivanti dagli adeguamenti di cui trattasi è per la maggior parte posta a carico delle categorie, anche se sarà necessario il concorso della solidarietà nazionale per la rimanente parte del fabbisogno, in conformità alle linee seguite dalla legislazione nazionale, nonché da quella degli altri Paesi della Comunità europea.

Il provvedimento che viene posto alla vostra attenzione e che ha lo scopo di adeguare a quelli delle altre categorie di lavoratori dipendenti i trattamenti economici relativi all'indennità di maternità delle lavoratrici autonome, vuole anche contribuire a restituire a queste ultime parte del reddito di cui non riescono a beneficiare a causa anche delle strutture economiche che, in particolare per i coltivatori diretti, non sempre garantiscono la possibilità di riversare sui prezzi al consumo i continui ed ingenti aumenti di produzione e di gestione.

Si confida pertanto nella comprensione di tutti i colleghi affinché il presente disegno di legge possa venire rapidamente approvato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

*(Indennità giornaliera di gravidanza
e puerperio)*

1. Dal 1° gennaio 1987 è corrisposta alle lavoratrici autonome, coltivatrici dirette, mezzadre e colone, artigiane ed esercenti attività commerciali di cui alle leggi 26 ottobre 1957, n. 1047, 4 luglio 1959, n. 463, e 22 luglio 1966, n. 613, una indennità giornaliera per i periodi di gravidanza e puerperio calcolata ai sensi degli articoli 3 e 4 della presente legge.

Art. 2.

(Modalità di erogazione)

1. L'indennità di maternità di cui al precedente articolo 1 viene erogata dall'INPS a seguito di apposita domanda in carta libera, corredata da un certificato medico rilasciato dalla unità sanitaria locale competente per territorio, attestante la data di inizio della gravidanza e quella presunta del parto ovvero dell'aborto spontaneo o terapeutico.

2. In caso di adozione o di affidamento preadottivo, ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184, l'indennità di maternità di cui al precedente articolo 1 spetta, sulla base di idonea documentazione, per i tre mesi successivi all'effettivo ingresso del bambino nella famiglia, a condizione che questo non abbia superato i sei anni di età.

3. L'INPS provvede d'ufficio agli accertamenti amministrativi necessari.

Art. 3.

*(Lavoratrici coltivatrici dirette,
colone e mezzadre)*

1. Alle lavoratrici coltivatrici dirette, colone e mezzadre è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i

tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento della retribuzione minima giornaliera per gli operai agricoli a tempo indeterminato, come prevista dall'articolo 14, ultimo comma, del decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 791, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1982, n. 54, in relazione all'anno precedente il parto.

Art. 4.

(Lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali)

1. Alle lavoratrici autonome, artigiane ed esercenti attività commerciali è corrisposta, per i due mesi antecedenti la data presunta del parto e per i tre mesi successivi alla data effettiva del parto, una indennità giornaliera pari all'80 per cento del salario minimo giornaliero stabilito dall'articolo 1 del decreto-legge 29 luglio 1981, n. 402, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1981, n. 537, nella misura risultante, per la qualifica di impiegato, dalla tabella A e dai successivi decreti ministeriali di cui al secondo comma del medesimo articolo 1.

Art. 5.

(Indennità in caso di aborto)

1. In caso di aborto, spontaneo o terapeutico, verificatosi non prima del terzo mese di gravidanza, su certificazione medica rilasciata dall'unità sanitaria locale competente per territorio, è corrisposta una indennità giornaliera calcolata ai sensi dei precedenti articoli 3 e 4 per un periodo di trenta giorni.

Art. 6.

(Copertura degli oneri)

1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, si provvede:

a) con un contributo annuo di lire 15.000 per unità attiva iscritta all'assicurazione gene-

rale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti per le gestioni dei coltivatori diretti, coloni e mezzadri, artigiani ed esercenti attività commerciali, a partire dal 1° gennaio 1987;

b) con un contributo annuo a carico dello Stato a norma dell'articolo 7, comma 2.

Art. 7.

(Variazioni dei contributi)

1. Al fine di assicurare l'equilibrio delle singole gestioni previdenziali, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il consiglio di amministrazione dell'INPS, con proprio decreto, stabilisce le variazioni dei contributi di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), in misura percentuale uguale alle variazioni delle corrispettive indennità.

2. Il contributo annuo a carico dello Stato, di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), determinato con la legge finanziaria, è pari alla differenza fra il gettito contributivo risultante dal combinato disposto dell'articolo 6, comma 1, lettera a), e del comma 1 del presente articolo e l'ammontare delle prestazioni di cui agli articoli 3, 4 e 5.

Art. 8.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'applicazione della presente legge nel triennio 1987-1989, pari ad annue lire 15 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1987-1989, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Proroga fiscalizzazione dei contributi di malattia ivi compreso il settore del commercio».

Art. 9.

(Trasferimento di fondi)

1. I fondi di cui all'articolo 25 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204, debbono essere ver-

sati all'INPS al momento dell'entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.

(Abrogazione di disposizioni)

1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogate le disposizioni del titolo III della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.